DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 1

Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonche' i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni. Per la validita' delle adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parita' di voti prevale il voto del presidente.

Versione in vigore dal 9 febbraio 1993, non più in vigore dal 11 aprile 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-funzionamento-del-consiglio-di/art-1-consiglio-di-amministrazione-delle-poste-e-delle-telecomunicazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it